

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Il giudice non è tenuto dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso della facoltà di disporre la compensazione delle spese**

*In tema di spese processuali, va data continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.*

### **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.10.2016, n. 20926**

*...omissis...*

Con il primo motivo, rubricato "Violazione del Giudice di Primo grado e del giudice di Appello c/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., commi 3 e 5" (così testualmente), i ricorrenti sostengono che i giudici del merito, nell'inerzia della convenuta e in contrasto con le norme di rito, avrebbero stravolto l'esito dell'istruttoria, avrebbero ignorato e disatteso senza alcuna motivazione la versione fornita dai testi oculari e avrebbero fondato le loro decisioni su una sommaria informazione resa da Generali, proprietario del ciclomotore, nell'immediatezza dei fatti, allegata al

rapporto dei C.C. prodotto in copia dagli attori, non confermata in alcuna sede e senza che la parte convenuta abbia chiesto di sentire il Generali quale teste per confermare tale versione.

Con il secondo motivo, rubricato "Violazione del Giudice di Primo e del giudice di Appello c/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", i ricorrenti lamentano che i giudici del merito non abbiano valutato in alcun modo le univoche deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado e non abbiano speso alcuna parola per motivare l'inattendibilità delle dette deposizioni ed abbiano, invece, fatto riferimento ad "una mera sommaria e scarna informazione se mai resa da un tipo sotto shock, il quale aveva mille motivi in quel momento per mentire" e sostengono che tali s.i.t. e il rapporto dei militi non avrebbero potuto essere posti a fondamento della decisione in quanto contrari alle rituali prove acquisite nel giudizio civile.

Con il terzo motivo si deduce "Violazione da parte del Giudice di Primo grado e del giudice di Appello e/o falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, laddove non hanno affatto valutato elementi decisivi del giudizio e nella specie: le prove testimoniali rese nel giudizio di primo grado".

Con il quarto motivo, lamentando "Violazione del Giudice di primo grado e del giudice di appello e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", deducono i ricorrenti che i giudici del merito, valutando solo la versione poco attendibile del G. - che, ad avviso dei ricorrenti, "si sentiva anche in parte responsabile, poichè privo di assicurazione", non avrebbero considerato che "la visuale dello stesso era occupata dal corpo della vittima" e che il predetto non aveva potuto vedere i veicoli che provenivano da tergo e, con "decisioni ingiuste", avrebbero disatteso le risultanze istruttorie senza fornire alcuna motivazione.

Con l'ulteriore motivo indicato in ricorso come quarto (che può indicarsi, per comodità, quarto bis), deducendo "Violazione del Giudice di Primo grado e del giudice di Appello e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., commi 3 e 5", i ricorrenti lamentano che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente negato il risarcimento dei danni in quanto non era stata presentata denuncia alla competente autorità, richiamando al riguardo "un obsoleto e superato orientamento" di quel Tribunale; sostengono che l'omicidio colposo è reato procedibile d'ufficio e asseriscono di aver rappresentato nei motivi di appello che la mancanza di approfondite indagini andava ascritta ai militi intervenuti e alla Procura competente, essendo onere dei danneggiati - che avevano inviato al Fzzzzzz l'atto di messa in mora nel zzzzzz - provare soltanto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo.

I motivi che precedono che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti.

Con riferimento alle doglianze veicolate con l'art. 360 c.p.c., n. 5, si osserva che la sentenza impugnata è stata depositata in data 18 settembre 2013 e, pertanto, in relazione ai denunciati vizi motivazionali, risulta applicabile regione temporis il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n.

134. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, hanno affermato che la già richiamata riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" - nella specie all'esame non sussistenti -, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Inoltre, questa Corte rileva che, con i motivi all'esame, i ricorrenti ripropongono le medesime censure già formulate in sede di appello nei confronti della sentenza di primo grado e che trovano adeguata e ponderata risposta nella motivazione della sentenza della Corte di merito che le ha disattese (v. sentenza impugnata da p. 6 a p. 12).

Va poi evidenziato che le censure di cui al motivo quarto bis sono rivolte inammissibilmente, in questa sede, alla sentenza di primo grado e comunque sono state compiutamente esaminate dalla Corte territoriale (v. sentenza impugnata p. 7-8), la cui decisione sul punto non è stata, peraltro, neppure specificamente censurata dai ricorrenti.

Osserva altresì il Collegio che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., ex plurimis, 21/07/2010, a 17097; Cass. 24/05/2006, a 12362; Cass. 24/05/2006, n. 12362).

Infine, con i motivi all'esame, i ricorrenti tendono in sostanza, ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede (v., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394).

Con il quinto motivo, deducendo "Violazione del Giudice di Primo grado e del giudice di Appello e/o falsa applicazione degli artt. 132, 116 e 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., commi 3 e 5", i ricorrenti lamentano che il giudice di appello, "senza rispetto per il dolore e non considerando la situazione, nè gli esiti istruttori", li abbia anche condannati alle spese di quel grado, senza almeno compensare dette spese.

Il motivo va rigettato.

In relazione alle censure veicolate con l'art. 360 c.p.c., n. 5, va ribadito quanto già sopra evidenziato al p. 5.1.

Con riferimento alle censure veicolate con l'art. 360 c.p.c., n. 3, osserva il Collegio che le stesse sono infondate, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del principio della soccombenza mentre ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile in questione temporis, trattandosi di giudizio iniziato prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito (v. Cass. 17/05/2012, n. 7763; Cass., ord., 4/02/2015, n. 1997).

In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v. Cass., sez. un., 15/07/2005 n. 14989; Cass. 22/12/2005, n. 28492; Cass. 31/03/2006, n. 7607).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis.